



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

**Audizione su AC 982 – Proposta di legge recante "Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura"**

**Premessa**

Il tema della semplificazione, come ricordato anche dal Ministro in occasione dell'audizione presso le commissioni parlamentari, è centrale nello sviluppo del sistema agroalimentare nazionale e nel rafforzamento delle filiere strategiche e, come noto, il Governo ha approvato uno specifico DLL, lo scorso 28 febbraio, per la semplificazione e la codificazione in agricoltura.

Ciò premesso si osserva che la proposta di legge in oggetto intende rispondere ad alcune centrali questioni emerse in questi anni, a partire dalla previsione dell'articolo 1 in merito a "Interventi per la tutela del reddito agricolo e per la trasparenza delle relazioni contrattuali".

Di seguito si riportano, con riferimento alle competenze del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, alcune valutazioni in merito al testo proposto.

**Articolo 1:** si ritiene condivisibile la disposizione e l'obiettivo.

**L'articolo 4:** Si osserva inoltre che il regolamento (CE) 834/2007 è stato abrogato dal regolamento (UE) 2018/848. Quest'ultimo prevede l'uso di preparati "biodinamici", senza la necessità di una equiparazione di metodi. Chiunque faccia uso di tali preparati, compatibilmente alle prescrizioni previste dalla norma unionale, ha diritto a fregiarsi dell'etichetta "biologico". Pertanto, se l'obiettivo è quello di consentire quanto innanzi detto, la norma appare pleonastica, se, invece, si vuole introdurre una previsione diversa occorre che la norma sia riscritta e sia più chiara.

Attualmente un'azienda agricola per essere biodinamica deve ottenere il marchio DEMETER applicando un disciplinare privato che prevede, come condicio sine qua non, la certificazione biologica della stessa azienda.

Pertanto una azienda biodinamica (certificata DEMETER) è biologica, ma non si può dire che una azienda biologica, che utilizzi "preparati biodinamici" sia sic et simpliciter un'azienda biodinamica.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

**Articolo 7:** la disposizione introduce un obbligo per l'indicazione d'origine delle materie prime dei prodotti agroalimentari somministrati nelle attività agrituristiche che può essere meglio definito. Si evidenzia che l'attuale formulazione non chiarisce le modalità di attuazione di tale obbligo e non demanda a eventuali decreti ministeriali tale previsione. Questa mancanza potrebbe comportare difficoltà nell'attuazione e nel controllo della disposizione. In secondo luogo si limita tale obbligo alle attività agrituristiche e non a quelle ristorative in generale, andrebbe chiarita la motivazione che forse risiede nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 comma 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, che prevede alla lettera "a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio". In tal caso tale articolo andrebbe richiamato espressamente nelle finalità.

**Articolo 10:** pur valutando positivamente l'intento di semplificare la contrattualista per le piccole imprese agricole, l'attuale formulazione escluderebbe tali aziende dalle previsioni complessive dell'articolo 62, compresi i tempi di pagamento ed il divieto di pratiche sleali nei rapporti. Si potrebbe riformulare prevedendo una deroga sulla forma scritta dei contratti.

**Articolo 11:** Con l'attuale assetto normativo, questa Amministrazione sta richiedendo le comunicazioni antimafia per tutti i pagamenti erogati a valere sul FEAMP (anche per importi non elevati), con un aggravio dell'Ufficio competente ed un rallentamento delle erogazioni al settore, tenuto conto che la BDNA ha tempi spesso lunghi per il rilascio delle comunicazioni. Si ritiene che il problema (che sta compromettendo le erogazioni FEAMP a favore delle imprese di pesca) possa essere risolto intervenendo a chiarire se – a norma dell'articolo 83 del decreto legislativo 159/2011 (come modificato dall'articolo 25 della legge 161/2017) – le «erogazioni» siano tra le tipologie di provvedimenti esonerati dalla presentazione della documentazione antimafia nel caso in cui il valore complessivo non superi i 150.000 euro.

**Articolo 12:** si condivide la proposta e si ritiene opportuno tale divieto in attesa della direttiva europea in materia e del suo recepimento a livello nazionale. La pratica delle aste al doppio ribasso è stata fortemente contrastata dal Mipaaf che ha sottoscritto con larga parte della grande distribuzione operante in Italia un protocollo di impegno al non utilizzo di tale forma di contrattazione. Si ritiene opportuno inserire tale divieto per bloccare una pratica che danneggia i rapporti di tutta la filiera, anche in produzioni di pregio come le DOP e IGP. L'ultimo caso relativo all'asta al doppio ribasso praticata sul Pecorino romano Dop da Eurospin, e poi ritirata dopo le polemiche, conferma tale necessità.



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

**Articolo 16:** Si esprime parere favorevole, pur rilevando che il termine di dodici mesi previsto al comma 1 non sembra congruo in relazione allo scopo di raccogliere in un unico testo tutte le norme vigenti in materia di pesca. In tal senso sarebbe opportuno prevedere un termine di ventiquattro mesi.

Con riferimento alla lettera e), si sottolinea che la norma attualmente vigente ha rivisto il precedente impianto sanzionatorio, che puniva penalmente condotte illecite senza tuttavia tener conto della gravità delle singole fattispecie, valutabili in relazione al quantitativo di prodotto illecito catturato, detenuto o commercializzato, nonché della tipologia del prodotto ittico oggetto dell'illecito. Il sistema sanzionatorio nazionale è stato pertanto modificato. Ciò anche a seguito dell'attuazione di un Action plan promosso dalla Commissione UE, nel quale veniva contestato all'Italia che il sistema in vigore non era sufficientemente efficace, proporzionato e dissuasivo, soprattutto nel contrasto a determinate attività illegali, quali quelle effettuate con le reti derivanti vietate, ovvero riguardanti specie ittiche quali il tonno rosso ed il pesce spada.

Ciò posto, nulla si osserva al riguardo rimettendosi alle valutazioni della competente Commissione Giustizia per la valutazione della congruità e conformità di un eventuale nuovo assetto sanzionatorio proposto.

**Articolo 17:** Si ritiene opportuno evidenziare che le materie relative agli ambiti di applicazione della tassa sulle concessioni governative esulano dalle competenze del MIPAAFT, trattandosi di argomenti pertinenti ad altre Amministrazioni (Ministero delle Finanze e Agenzia delle Entrate).

Inoltre, in riferimento al comma 4, si precisa che la disciplina relativa ai rilasci, modifiche e rinnovi delle licenze di pesca rientra tra le competenze esclusive del Mipaaft e che - ai sensi del decreto ministeriale del 26 luglio 1995 - nelle more del rinnovo della licenza di pesca da parte dell'Amministrazione centrale è consentito alle Autorità marittime di rilasciare un'attestazione provvisoria sostitutiva della licenza di pesca.

In tal modo, tutti i dati relativi all'armatore, al proprietario ed alla nave possono essere inseriti nell'archivio elettronico delle licenze di pesca (Fleet Register) che consente di avere sotto controllo, in tempo reale, la flotta peschereccia italiana.

Relativamente alla proposta di cui al comma 5, si ritiene di rilevare che ai sensi delle vigenti norme sia nazionali che comunitarie non è consentito il rilascio di "nuova licenza". La "licenza" è rilasciata solo ed esclusivamente a fronte dell'offerta in ritiro di altra imbarcazione munita di tale documento.

Nel caso di rilascio di licenza di pesca per nuova nave in sostituzione di altra, non si ritiene di poter aderire alla proposta di poter abilitare temporaneamente all'esercizio dell'attività di pesca l'interessato che abbia presentato domanda ai sensi delle vigenti norme in materia nelle more della conclusione del procedimento amministrativo circa il materiale rilascio della licenza per il seguente ordine di motivi:



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

1) il rilascio della licenza è subordinato alla verifica ed al controllo degli atti connessi alla effettiva cancellazione della vecchia imbarcazione nonché a quelli della nuova unità con particolare riferimento all'iscrizione dell'impresa nella parte del Registro riguardante il tipo di pesca, l'assegnazione della Categoria di pesca della nuova unità, alla conformità dei valori di stazza e di potenza, alla titolarità dell'impresa richiedente in funzione del nulla osta ad essa originariamente rilasciato ed al delicato riscontro degli attrezzi di pesca da autorizzare che, ove non opportunamente svolto, potrebbe generare conseguenze sventurate, sia per le imprese che per gli addetti controllo;

2) dal fatto non irrilevante che la licenza di pesca, in quanto tale, rientra, ai sensi del Codice della Navigazione, tra i documenti di bordo di un'imbarcazione dedita all'attività di pesca;

3) con la stampa della licenza di pesca, il peschereccio è contemporaneamente iscritto nel Registro Comunitario della flotta, ed il relativo numero di iscrizione, permette all'impresa interessata, la contestuale richiesta dei dispositivi di sicurezza e di localizzazione delle imbarcazioni senza le quali l'unità non potrebbe neppure intraprendere la sola navigazione.

Inoltre, a solo titolo informativo, si ritiene opportuno far presente che, seppur demandato all'Ufficio marittimo d'iscrizione dell'unità, la "consegna" della licenza, rimane comunque subordinata all'acquisizione della certificazione in tema di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

**Articolo 18:** si concorda con la formulazione.

**Articolo 21:** si concorda con la formulazione.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità di chiarimento.

**ROMA, 7 marzo 2019**